

ISTRUZIONI OPERATIVE

per l'elezione del Consiglio Metropolitanano

(domenica 6 novembre 2022)

Allegato 1 all'Atto dirigenziale prop. n. 2210/2022

Sommario

Sezione 1 - Premessa	3
Articolo 1 – Oggetto e informazioni generali	3
Sezione 2 – Procedimento elettorale preparatorio	5
Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale	5
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali	5
Sezione 3 – Elettorato attivo e passivo	6
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale	6
Articolo 5 - Formazione della lista sezionale	6
Sezione 4 – Presentazione delle liste dei candidati	8
Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati	8
Articolo 7 - Presentazione delle liste di candidati	8
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni	9
Sezione 5 – Esame delle candidature	11
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste	11
Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli	11
Articolo 11 – Propaganda elettorale	12
Sezione 6 – Operazioni di voto e scrutinio	13
Articolo 12 - Rappresentanti di lista	13
Articolo 13 - Materiale in dotazione al Seggio elettorale e suo allestimento	13
Articolo 14 - Autenticazione delle schede	14
Articolo 15 - Operazioni di voto	14
Articolo 16 - Operazioni di scrutinio	18
Articolo 17 - Voti nulli	18
Articolo 18 – Materiale elettorale alla fine dello scrutinio	19
Sezione 7 – Operazioni successive allo scrutinio e risultati	20
Articolo 19 - Calcolo dell'indice di ponderazione	20
Articolo 20 - Proclamazione dei risultati	20
Articolo 21 - Proclamazione degli eletti	20
Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe	21
Articolo 23 – Protezione dei dati personali – Informativa sintetica	21
Articolo 24 – Giurisdizione	22

Sezione 1 - Premessa

Articolo 1 – Oggetto e informazioni generali

1. Le seguenti Istruzioni operative disciplinano il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i. recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni” e delle seguenti ulteriori Circolari e Linee guida:
 - Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto “Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni”. Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” e n. 35/2014 del 19/08/2014 avente come oggetto “Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali”;
 - DL 4 maggio 2022 n. 41 recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”
 - *Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali* del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute – maggio 2022 (come previsto dall'articolo 5 comma 3 del DL 4 maggio 2022 n. 41);
 - *Modalità di esercizio domiciliare del voto per elettori eventualmente sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento di cui all'articolo 4 del DL 4 maggio 2022 n. 41* (di cui alla Circolare Ministero dell'Interno 49/2022)
2. Sono allegati alle presenti Istruzioni i seguenti moduli e documenti:
 - a) Allegato A – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano (modulo PL1)
 - b) Allegato B – Atto separato da allegare alla Dichiarazione di presentazione delle liste (modulo PL2)
 - c) Allegato C – Dichiarazione di accettazione della candidatura (modulo PL3)
 - d) Allegato D – Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL4)
 - e) Allegato E - Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali

- f) Allegati da lettera F a M – I facsimile delle schede di voto e del manifesto elettorale.
3. Al fine di garantire adeguata conoscenza e pubblicità del procedimento elettorale, la relativa documentazione (atti, modulistica, ecc.) e le informazioni sono pubblicate in un'apposita pagina del sito istituzionale della Città metropolitana di Genova <https://www.cittametropolitana.genova.it>

Sezione 2 – Procedimento elettorale preparatorio

Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale

1. Con Atto del Segretario generale è costituito l'Ufficio Elettorale presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana di Genova.
2. L'Ufficio Elettorale è articolato nelle seguenti Unità operative:
 - a) Ricezione delle liste di candidati;
 - b) Esame delle liste dei candidati;
 - c) Seggio Elettorale.
3. Possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio Elettorale i dirigenti, i funzionari e gli altri dipendenti dell'Ente. Ove possibile, i componenti di un'Unità operativa non possono essere nominati in altre nell'ambito dell'Ufficio elettorale.
4. Il Seggio elettorale è composto da un numero minimo di cinque componenti effettivi, di cui un Presidente e almeno quattro scrutatori, e altrettanti supplenti per ciascun ruolo.
5. Il Presidente del Seggio individua tra gli scrutatori il Vice Presidente e quello con funzioni di segretario.
6. Le decisioni assunte nell'ambito del Seggio Elettorale sono adottate dal Presidente con propri atti.
7. Al Presidente del Seggio sono attribuiti i poteri finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni elettorali previsti dall'articolo 46 del DPR 570/1960 s.m.i.

Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali

1. Con Decreto n. 54/2022, il Sindaco della Città Metropolitana di Genova ha indetto le elezioni del Consiglio Metropolitan.
2. Le elezioni per il Consiglio si tengono nell'unica giornata di **domenica 6 novembre 2022, dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito nella Sala Arazzi** (adiacente alla Sala del Consiglio - loggiato di Palazzo Doria Spinola,) **all'interno della sede della Città Metropolitana di Genova** in Piazzale Mazzini 2 - Genova.

Sezione 3 – Elettorato attivo e passivo

Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale

1. Il Consiglio Metropolitanò è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Genova.
2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 20 lettera b) della legge 56/2014, il Consiglio Metropolitanò è costituito da 18 (diciotto) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova.
4. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana.
5. Non possono far parte del corpo elettorale:
 - a) gli ex amministratori elettivi dei Comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali nei casi in cui il Comune sia per qualsiasi motivo commissariato;
 - b) gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
6. Sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari Comunali, nei giorni compresi tra il **3 e il 5 ottobre 2022** relative all'elenco e alle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del **2 ottobre 2022** (35° giorno antecedente le elezioni) nel rispettivo Comune, l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Genova formerà la lista degli aventi diritto al voto.
7. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova entro **venerdì 7 ottobre 2022**, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano di cui all'articolo 6 e successivi.

Articolo 5 - Formazione della lista sezionale

1. Il corpo elettorale, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, data, luogo di nascita, Comune in cui esercita la carica), è inserito in un elenco che forma la lista sezionale.
2. I Comuni della Città Metropolitana vengono ordinati in ordine alfabetico nell'ambito della rispettiva fascia demografica prevista dalla legge 56/2014.
3. Per ogni Comune sono indicati i nominativi degli aventi diritto al voto in ordine alfabetico.

4. Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale, che intervengano **tra il 2 ottobre 2022 ed il giorno prima della votazione**, il Segretario Comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare comunque il diritto di voto purché si presenti al Presidente del Seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.
6. In ogni caso, è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.

Sezione 4 – Presentazione delle liste dei candidati

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono presentate presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana – Unità addetta alla Ricezione, **dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 16 ottobre 2022 e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 17 ottobre 2022** presso la sede della Città Metropolitana di Genova - Segreteria generale – Piazzale Mazzini 2 – 2° piano - Genova.
2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (nove) e non superiore al numero di consiglieri da eleggere (diciotto) e sottoscritte, a pena di esclusione, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
3. Le liste che supereranno il numero massimo di candidati presentabili saranno ridotte al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista.
4. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al **2 ottobre 2022** e pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Genova come precisato nell'articolo 4 comma 7.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 27 della Legge 56/2014, **nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero di candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Unità addetta all'esame delle liste riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al precedente comma 2 è inammissibile.

Articolo 7 - Presentazione delle liste di candidati

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su modelli predisposti con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e le sottoscrizioni autenticate.
2. La dichiarazione di presentazione consiste in un atto principale (Allegato A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (Allegato B). Gli atti separati sono parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica deve contenere:
 - a) elenco delle sottoscrizioni;

- b) dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato (Allegato C);
- c) contrassegno elettorale di forma circolare, da riprodurre sulla scheda di votazione e sul manifesto, da presentare **in formato cartaceo e su supporto digitale** con le seguenti caratteristiche e modalità:
 - c1) per il formato cartaceo: su carta non lucida, in duplice esemplare, ciascuno dei quali di due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione;
 - c2) per la consegna su supporto digitale (CD, pen drive o altro mezzo idoneo): in formato .tif o .jpg con dimensioni minime 1600 pixel e risoluzione di 300 ppi.
- 3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 dalla legge 53/1990.
- 4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
- 5. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ossia di sabato 5 novembre 2022. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.

Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni

- 1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
- 3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di sottoscrizioni multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data, tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide.
- 4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare

alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso il Seggio elettorale.

5. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio metropolitano che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
6. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 53/1990 s.m.i. I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.¹
7. Le autenticazioni devono essere apposte con le modalità previste dall'articolo 21 del d.p.r. 445/2000 s.m.i.
8. Le sottoscrizioni e le relative autentiche sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.^{2 3}

¹ Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 153/1990:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

² Si riporta il testo dell'articolo 21 del DPR 445/2000:

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

³ La possibilità di sottoscrivere con modalità elettroniche, introdotta dall'articolo 38-quater del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, è prevista solo per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e per i progetti di legge di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sezione 5 – Esame delle candidature

Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste

1. L'Ufficio Elettorale rilascia per ogni lista di candidati presentata, una ricevuta dettagliata (Allegato D) che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati e trasmette l'intera documentazione all'Ufficio Elettorale.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale verifica:
 - a) che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
 - b) che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - c) che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica, desumendolo dalle dichiarazioni dei Segretari dei Comuni interessati;
 - d) eventuali cause di incandidabilità e incompatibilità;
 - e) che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
 - f) il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito Istituzionale della Città Metropolitana;
 - g) il rispetto delle quote per la rappresentanza di "genere" secondo quanto previsto all'articolo 6 comma 5;
 - h) che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista.

Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il **19 ottobre 2022** (diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni), comunicandone tempestivamente l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
2. La lista deve essere riconsiderata se:
 - a) presentata oltre i termini;

- b) difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide; nel caso di sottoscrizione multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide;
- c) difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata, anche a seguito della procedura di cui all'articolo 6 comma 5.
3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista viene definitivamente riusata.
 4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, se regolari per ogni altro aspetto.
 5. L'Ufficio adotta **entro il 22 ottobre 2022** (quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni) un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente riusati.
 6. Il giorno stesso o il giorno lavorativo successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
 7. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito Istituzionale della Città Metropolitana **entro il 29 ottobre 2022** (ottavo giorno antecedente quello delle elezioni).

Articolo 11 – Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di Consigliere metropolitano possono effettuare attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali, e con risorse esclusivamente proprie.

Sezione 6 – Operazioni di voto e scrutinio

Articolo 12 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente.
2. Le designazioni devono essere presentate per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata con le modalità previste dall'articolo 8 comma 6. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo Pec della Città metropolitana di Genova: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
3. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.
4. Le designazioni devono pervenire all'Ufficio Elettorale **entro le ore 15 di sabato 5 novembre 2022** oppure la mattina del giorno del voto purché prima dell'inizio della votazione (ore 8,00).
5. Il rappresentante della lista può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

Articolo 13 - Materiale in dotazione al Seggio elettorale e suo allestimento

1. L'Ufficio elettorale provvede a consegnare al Seggio Elettorale:
 - a) copia del provvedimento di nomina del Presidente del Seggio, degli scrutatori e del segretario
 - b) la lista sezionale degli elettori
 - c) tre urne (di cui una per l'eventuale seggio speciale per gli elettori ricoverati e un'altra per l'eventuale voto domiciliare)
 - d) tre cabine di voto
 - e) le schede di voto
 - f) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, se presentati
 - g) il materiale di cancelleria
 - h) il timbro della Città metropolitana
 - i) un esemplare del verbale delle operazioni elettorali
 - j) le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni del Seggio;
 - k) dotazioni per l'igienizzazione.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

2. Nella parte esterna di ogni scheda elettorale sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, viene stampato e consegnato al Seggio un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.
4. Per l'allestimento del seggio si applicano le indicazioni del *Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute* – maggio 2022 (come previsto dall'articolo 5 comma 3 del DL 4 maggio 2022 n. 41).

Articolo 14 - Autenticazione delle schede

1. Il Seggio Elettorale provvede ad autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città Metropolitana.
3. Tali operazioni si svolgeranno **sabato 5 novembre 2022** a partire dalle ore 9.00.

Articolo 15 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di **domenica 6 novembre 2022, dalle ore 8 alle ore 20**, alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati.
2. Gli elettori possono raggiungere il seggio, situato, come meglio indicato all'articolo 3 comma 2, **nella Sala Arazzi** (adiacente alla Sala del Consiglio), accedendo alla sede della Città metropolitana sia dall'ingresso istituzionale di Piazzale Mazzini 2, sia dall'ingresso della Prefettura in Largo Lanfranco 1.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si applicano le indicazioni del *Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute* – maggio 2022 (come previsto dall'articolo 5 comma 3 del DL 4 maggio 2022 n. 41).
4. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere identificati per conoscenza personale da parte di uno dei componenti della sezione.
5. Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.

6. Il Presidente o un componente del Seggio consegna all'elettore una scheda di voto del colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del proprio Comune e una matita per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina.
7. Ciascun elettore esprime il voto per la lista apponendo un segno sul contrassegno della stessa e può esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata, scrivendone il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimie.
8. L'indicazione della sola preferenza per un candidato s'intende come voto assegnato anche alla rispettiva lista.
9. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la inserisce personalmente nell'urna.
10. Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
11. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, o nel caso in cui l'elettore dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata o erroneamente compilata. Quest'ultima scheda dovrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
12. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del Seggio.
13. L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica attestante l'impedimento, può esprimere il voto presso il seggio elettorale con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore assistito.
14. Per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 del DL 4 maggio 2022 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84.⁴ Con riferimento a questo articolo e considerata la specificità dell'elezione di secondo grado, si precisa che:

⁴ Si riporta il testo dell'articolo 4 del DL 4 maggio 2022 n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84:

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

1. *Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.*

2. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:*

a) *una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;*

b) *un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.*

3. *L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:*

a) *alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;*

- a) con riguardo al comma 2, per Sindaco deve intendersi il Sindaco metropolitano che ha delegato l'adozione degli atti connessi al procedimento elettorale al Segretario generale (o, in sua assenza, al Vice Segretario generale);
- b) la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, prevista dal comma 2 lettera a) del citato articolo 4, deve essere fatta pervenire al Sindaco metropolitano presso l'Ufficio elettorale e inviata con una delle seguenti modalità:
- mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo Pec della Città metropolitana di Genova pec@cert.cittametropolitana.genova.it
 - via e-mail ordinaria all'indirizzo segreteriagenerale@cittametropolitana.genova.it
 - via posta cartacea ordinaria all'indirizzo Città metropolitana di Genova – Ufficio elettorale – Piazzale Mazzini 2 – 16122 Genova;
- c) per ufficio elettorale del comune di iscrizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 deve intendersi l'unico Ufficio elettorale della Città metropolitana di Genova di cui all'articolo 2 delle presenti Istruzioni operative.
15. Considerata sempre la specificità delle elezioni di secondo grado, non vengono costituite sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 comma 3 del citato DL 41/2022. Nel caso in cui nella lista sezionale sia presente un elettore che è ricoverato presso una struttura ospedaliera e/o casa di cura o sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, l'espressione del voto viene consentita attraverso un "Seggio volante" composto dal Presidente o dal vice Presidente del Seggio, titolari o supplenti, e un componente dello stesso, anche supplente, che si reca presso la struttura, integrato eventualmente dai rappresentanti di lista che intendano assistere. Dopo l'espressione del voto, la scheda viene inserita in un'apposita busta che viene poi chiusa e sigillata con apposizione del timbro e delle firme dei componenti del "seggio volante". La busta viene poi consegnata al Seggio elettorale che, dopo aver provveduto all'annotazione dell'avvenuta espressione del voto sulla lista sezionale, apre la busta e inserisce la scheda nell'urna.

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro (...) il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

16. Il Seggio elettorale provvede a rilevare l'affluenza al voto alle ore 12, alle 17 e alla chiusura delle operazioni.
17. Le operazioni di voto si concludono alle ore **20,00**. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale nel Seggio, questi ultimi saranno ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero complessivo di votanti verbalizzandone i risultati.
18. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del Seggio chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate, avendo cura che sulle strisce di carta di chiusura vengano apposti il timbro del seggio, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli eventuali elettori che lo richiedano.
19. L'urna, la cassetta o scatola e tutto il materiale del seggio viene conservato nella sede del seggio (Sala Arazzi) che viene chiusa a chiave con l'apposizione di strisce a sigillo con modalità idonee a verificarne l'integrità. La sede del seggio è presidiata dalle Forze di Polizia.

Articolo 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si terranno presso la stessa sede del seggio elettorale e inizieranno **lunedì 7 novembre 2022 alle ore 8,30** alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati.
2. Durante le operazioni di scrutinio possono essere ammessi gli elettori e le figure previste dal citato articolo 46 del DPR n. 570/1960 s.m.i. (ufficiali di Polizia giudiziaria e agenti della Forza pubblica, persone incaricate dalla legge).
3. Al fine di assicurare la pubblicità dello scrutinio e garantirne un regolare svolgimento, potrà essere allestito presso l'adiacente Sala del Consiglio un collegamento video telematico per poter seguire le operazioni in tempo reale, anche eventualmente in diretta *streaming*.
4. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate, comprese eventualmente quelle il cui voto sia stato espresso a domicilio o presso strutture ospedaliere, corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
 - c) conservare e sigillare le schede non votate; le scorte non utilizzate sono conservate separatamente, indicando nel verbale l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
5. Lo scrutinio avviene estraendo le schede di voto dall'urna e spogliate una alla volta.
6. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città Metropolitana. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
7. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
8. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Articolo 17 - Voti nulli

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.

2. Possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - a) non sono autenticate dalla sezione;
 - b) non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore.
3. Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
4. Le decisioni sulle assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del Seggio ed in particolare del Presidente.
5. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Articolo 18 – Materiale elettorale alla fine dello scrutinio

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate. Sono conservati a parte:
 - a) il verbale delle operazioni di seggio;
 - b) le tabelle di scrutinio.
2. I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti del Seggio elettorale.
3. Il sigillo è firmato dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista ove presenti.

Sezione 7 – Operazioni successive allo scrutinio e risultati

Articolo 19 - Calcolo dell'indice di ponderazione

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica secondo le modalità stabilite nell'allegato A) alla legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione è ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
3. L'indice di ponderazione è calcolato troncando i valori decimali alla terza cifra decimale prima della moltiplicazione per 1.000.

Articolo 20 - Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla proclamazione dei risultati, in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio, alla presenza dei rappresentanti di lista.
2. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.
3. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

Articolo 21 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:
 - a) accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica;
 - b) successivamente moltiplica, per ogni fascia, il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
 - c) conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
 - d) successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (articolo 1 comma 36 della legge 56/2014).
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (articolo 1 comma 37 della legge 56/2014).

3. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (articolo 1 comma 38 della legge 56/2014). Le modalità di applicazione di tale criterio sono dettagliate nell'Allegato E.
4. Il verbale viene trasmesso, per la conservazione, al Segretario Generale della Città Metropolitana che ne dà comunicazione al Sindaco metropolitano.
5. Successivamente alla proclamazione degli eletti, tutto il materiale elettorale è separatamente archiviato presso la Città Metropolitana di Genova – Direzione Segreteria Generale.

Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana sono pubblicati sul sito Istituzionale della Città Metropolitana entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Il provvedimento di proclamazione degli eletti è comunicato dall'Ufficio Elettorale al Sindaco Metropolitano e, singolarmente, agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitano. Per conoscenza il provvedimento è comunicato anche al Prefetto.
3. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei Consiglieri metropolitani, previste dall'articolo 1 comma 39 della legge 56/14, sono effettuate dal Consiglio metropolitano.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Istruzioni, si rinvia a quanto disposto:
 - a) dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i. recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni"
 - b) dalla Circolare del Ministero dell'Interno 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: "Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale", così come integrata dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 del 19/8/2014 avente come oggetto "Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali".

Articolo 23 – Protezione dei dati personali – Informativa sintetica

1. Nell'ambito del procedimento elettorale il trattamento dei dati personali avviene nei limiti di quanto strettamente necessario e nel rispetto di previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

2. I componenti dell'Ufficio elettorale, in quanto dipendenti della Città metropolitana di Genova, sono designati (autorizzati) al trattamento dei dati personali ai sensi della Determinazione del Sindaco metropolitano n. 19/2021 recante "Disposizioni a carattere organizzativo per la corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679".
3. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Regolamento UE 2016/679, gli interessati possono consultare l'Informativa completa in merito al trattamento dei dati personali pubblicata nel sito <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>
4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

Articolo 24 – Giurisdizione

1. Avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale e gli atti concernenti tutte le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio metropolitano, è competente il Tribunale Amministrativo di Genova ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.